

571

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	6
Missioni vevoli nella seduta del 19 gennaio 2005 .....	3	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	9
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) .	3, 4	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	10
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 6 – Ordini del giorno) .....	13
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	<b>Disegno di legge di conversione n. 5463</b> ....	16
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina .....	4	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) ....	16
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	16
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	5	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	17
<b>Disegno di legge di conversione S. 3227 (approvato dal Senato) n. 5499</b> .....	6	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	20
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) ....	6	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	21
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	6		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 19 gennaio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo

Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo della carriera dirigenziale del personale in servizio nelle università con qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento o equiparata » (5536);

ONNIS: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di riprese vivise eseguite presso il domicilio » (5537);

ONNIS: « Norme per l'attribuzione del titolo di enologo » (5538);

PERROTTA: « Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, 10 dicembre 1993,

n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso delle spese elettorali ai movimenti e partiti politici » (5539).

Saranno stampate e distribuite.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5446, d'iniziativa dei deputati LETTIERI e BENVENUTO, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura ».

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

#### *II Commissione (Giustizia):*

LUSSANA ed altri: « Modifiche all'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di benefici penitenziari » (5352)  
*Parere della I Commissione;*

LUSSANA: « Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione » (5490)  
*Parere della I Commissione.*

### **Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 gennaio 2005,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 33, copia di un'ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 dicembre 2004, nei confronti degli assistenti di volo della società Alitalia.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 gennaio 2005, ha trasmesso la relazione delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa ed il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (doc. XIII, n. 4-*bis*).

Questo documento, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio), è allegato — ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2005 (doc. XIII, n. 4).

### **Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Giovanni Montanari a presidente dell'Autorità portuale di Ancona (134).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Francesco Nerli a presidente dell'Autorità portuale di Napoli (135).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE S. 3227 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIOR-DINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (APPROVATO DAL SENATO) (5499)**

**(A.C. 5499 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5499 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento:*

NULLA OSTA

nel presupposto che:

al ripiano del debito dell'Ente Ordine Mauriziano non si faccia fronte mediante accensione di mutui, in quanto tale modalità di finanziamento non risulterebbe coerente con i vincoli previsti dalla vigente disciplina contabile per quanto concerne il ricorso all'indebitamento;

le eventuali spese derivanti dal funzionamento del Comitato di vigilanza debbano intendersi a carico della Fondazione Ordine Mauriziano a seguito della succes-

sione, da parte della stessa, all'Ente Ordine Mauriziano, in ogni caso senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la definizione in via transattiva delle pretese dei creditori, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), non si applichi ai crediti vantati dall'erario qualora essa comporti minori entrate per la finanza pubblica.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.19, 2.22, 2.23, 3.1, 3.10 e 3.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5499 — Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per

il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano).*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: « Ente », è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

### ARTICOLO 2.

*(Costituzione della Fondazione Mauriziana).*

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: « Fondazione ».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi

quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45

del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

### ARTICOLO 3.

*(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

*a)* non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

*b)* le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera *e)*, a titolo di capitale, accessori e spese;

*c)* i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

*d)* i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

*e)* il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i

debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

*f)* avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

*g)* il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A  
(prevista dall'art. 2, comma 5)

1) La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato « Castelvechio ».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

**(A.C. 5499 – Sezione 4)**

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL  
SENATO

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. – (*Ente Ordine Mauriziano di Torino*). – 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in

vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « Fondazione Mauriziana » sono sostituite dalle seguenti: « Fondazione Ordine Mauriziano »;*

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari »;*

*ai commi 2 e 3, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 1 »;*

*al comma 4, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo

statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte »;

*al comma 6, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

« 6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo »;

*al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano) ».*

*All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale ».*

*Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: « cistercense » è inserita la seguente: « antoniano ».*

**(A.C. 5499 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Ente Ordine Mauriziano di Torino).*

*Al comma 2, sostituire le parole da: , fino alla data fino alla fine del comma con le seguenti: . L'attività sanitaria è svolta in regime di convenzione con la regione; la convenzione, in considerazione dell'alta complessità tecnico-funzionale delle attività svolte dai presidi di cui al comma 1, deve prevederne l'equiparazione alle aziende sanitarie ospedaliere.*

**1. 10.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Provera, Buglio.

**ART. 2.**

*(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano).*

*Sopprimerlo.*

**2. 20.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 4, sostituire le parole da: gestire il patrimonio fino a: nonché con le seguenti: perseguire, con la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti ai sensi del comma 2, gli scopi originari dell'Ente in materia di beneficenza, di istruzione e di culto. Ha altresì lo scopo.*

**2. 21.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone Buglio.

*Al comma 4, sostituire le parole: dall'articolo 12, commi da 1 a 9, con le seguenti: dal Capo III.*

**2. 14.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Buglio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 1.** Battaglia, Galeazzi, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 15.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 24.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino.

*Al comma 5, Tabella A, numero 2), sostituire le parole da:* per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*\*2. 2.** Battaglia, Galeazzi, Nigra, Buglio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 2), sostituire le parole da:* per una fascia fino

*alla fine del numero, con le seguenti:* per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*\*2. 25.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Pistone.

*Al comma 5, Tabella A, numero 3), sostituire le parole da:* per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 3.** Battaglia, Galeazzi, Nigra.

*Al comma 5, Tabella A, numero 3), sostituire le parole da:* per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 26.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

**5-bis.** Sulle proprietà agrarie oggetto di trasferimento e di alienazione ai sensi del presente decreto è istituito un vincolo di destinazione agricolo e ambientale. In caso di alienazione i terreni ed i fabbricati rurali verranno ceduti all'ISMEA per la loro assegnazione, con le procedure ed alle condizioni previste dalla legge, agli affittuari, ai confinanti ed all'imprenditoria giovanile che ne faccia richiesta.

**2. 23.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Buglio, Pistone.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di preservare la caratteristica di unicità dei complessi immobiliari, e di tutelarne il valore, su tutte le proprietà agrarie dell'Ordine Mauriziano e su tutti i beni architettonici con le loro relative pertinenze è istituito un vincolo ambientale e di destinazione d'uso agricolo.

**2. 19.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Pistone, Buglio.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori di terreni agricoli il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto per tali beni dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**2. 22.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Buglio.

*Al comma 6, sostituire le parole: prevista dall'articolo 45 con le seguenti: paesaggistica prevista dal Capo III.*

**2. 18.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Buglio.

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

6-ter. La Fondazione di cui al comma 1 trasferisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta i beni di proprietà siti al Colle del Piccolo San Bernardo, in prossimità del confine tra Italia e Francia, per la realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera con il dipartimento francese della Savoia, suscettibili anche di valorizzare e ricordare il ruolo storico dell'Ordine Mauriziano.

**2. 13.** Collè, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann, Buglio, Provera.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-bis. Lo Statuto deve prevedere che gli organi siano costituiti con la rappresentanza degli interessi originari dell'Ente, così come individuati dall'articolo 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1596. Il comitato costituito ai sensi del comma 2 decade con la costituzione degli organi statutari della Fondazione.

**2. 27.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

### ART. 3.

*(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ordine Mauriziano.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*alla lettera c), sopprimere le parole da: e non vincolano fino alla fine della lettera;*

*alla lettera e):*

*al primo periodo, sostituire le parole: legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e con le seguenti: Commissario straordinario dell'Ordine Mauriziano;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalla data di ricostituzione degli organi dell'Ente, il Presidente assume le funzioni di Commissario straordinario per il completamento delle operazioni di ripiano dell'indebitamento pregresso con le procedure di cui alla presente lettera;*

*alla lettera f), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ente;*

*alla lettera g), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ente;*

*sopprimere il comma 2.*

**3. 12.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*3. 1.** Battaglia, Galeazzi, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*3. 11.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

**(A.C. 5499 – Sezione 6)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

la Fondazione Ordine Mauriziano, cui il decreto-legge in esame attribuisce, tra gli altri, il compito di gestire il patrimonio ed i beni trasferiti dal preesistente Ente omonimo, può a tal fine procedere anche attraverso la dismissione dei beni del patrimonio medesimo;

una parte rilevante del patrimonio trasferito alla Fondazione dall'Ente Ordine Mauriziano è costituito da terreni agricoli affittati a conduttori agricoli che su essi operano da intere generazioni;

l'eventuale dismissione dei terreni agricoli, qualora dovesse avvenire in modo tale da non garantire o, comunque, da mettere a rischio la prosecuzione delle attività agricole in essere avrebbe gravi conseguenze, non solo produttive, ma anche economiche e sociali sull'intera area interessata,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, in caso di dismissione di terreni ad uso agricolo da parte della Fondazione Ordine Mauriziano, siano tutelati i diritti dei conduttori agricoli che operano sui terreni oggetto di dismissione, prevedendo specifiche misure, quali il riconoscimento della priorità nell'accesso agli interventi per la formazione della proprietà conta-

dina e, in alternativa, ad assicurare agli attuali conduttori, impossibilitati a procedere all'acquisto, modalità e tempi congrui per il rilascio dei terreni.

9/5499/1. Guido Giuseppe Rossi, Ghiglia, Zacchera.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso e per un periodo di ventiquattro mesi, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

per il periodo di cui sopra, si stabilisce che i debiti insoluti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

l'articolo 3, comma 1, lettera g), del provvedimento prevede inoltre che le pretese dei creditori possano essere definite transattivamente dal legale rappresentante della Fondazione in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo;

tale decisione, pur se necessaria per consentire il risanamento dell'Ordine Mauriziano, rischia tuttavia di provocare gravi danni economici ai creditori dell'Ente, soprattutto ai piccoli imprenditori che operano nell'area interessata e per i quali il credito maturato può incidere in maniera significativa sull'equilibrio economico della relativa attività commerciale o produttiva,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché alle piccole imprese con numero di dipendenti inferiore ai cinque e volume di affari annuale inferiore ai 750.000 euro sia garantita la priorità nella definizione delle relative pretese creditorie in misura non inferiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo.

9/5499/2. Polledri, Ghiglia, Delmastro Delle Vedove, Zacchera.

La Camera,

tenuto conto del ruolo economico, ambientale e storico dell'attività agricola svolta sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano;

ritenuta la necessità di assicurare la continuità della predetta attività, nonché tenere conto degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

tenuto conto che nella vendita dei terreni agricoli dell'Ordine Mauriziano è necessario assicurare la continuità dell'attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni vi lavorano;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, nell'espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell'Ente, si riconosca ai conduttori affittuari la possibilità di accedere ai benefici erogati dall'ISMEA;

ad assicurare ai conduttori affittuari che non possono acquistare i terreni in vendita modalità e tempi di rilascio adeguati alla loro realtà economica e sociale, che tengano conto delle specificità del settore agricolo e del ruolo primario sociale ed economico svolto negli anni dagli affittuari stessi.

9/5499/**3**. Grillo, De Laurentiis.

La Camera,

in relazione alla costituzione della Fondazione dell'Ordine Mauriziano prevista dall'articolo 2 del presente decreto e in particolare in riferimento all'alienazione e al conferimento dei beni patrimoniali dell'Ordine Mauriziano,

impegna il Governo

a riferire ogni 4 mesi al Parlamento in merito allo stato di attuazione della legge.

9/5499/**4**. Chianale.

La Camera,

preso atto del ruolo storico, ambientale, economico e professionale dell'attività agricola svolta da decenni sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano;

tenuto conto della necessità della suddetta attività, nonché degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

preso atto che dalle vendite dei terreni agricoli dell'Ordine Mauriziano è necessario garantire la continuità dell'attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni ci lavorano;

impegna il Governo

ad operare affinché, nell'espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell'Ente, si tenga conto anche di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001, riconoscendo ai conduttori affittuari i benefici ivi previsti, nonché la possibilità per essi di poter accedere ai benefici erogati dall'Ismea.

9/5499/**5**. Morgando, Merlo.

La Camera,

premesso che:

la Fondazione Ordine Mauriziano, cui l'articolo 2 del decreto-legge in esame, attribuisce, tra gli altri, il compito di gestire il patrimonio ed i beni trasferiti dal preesistente Ente omonimo, diversi da quelli afferenti le attività sanitarie;

l'Ordine Mauriziano, in ragione delle sue stesse disposizioni statutarie ha, da sempre, svolto una serie di attività diverse e collaterali a quelle più specificamente sanitario, in cui sono impiegati molti lavoratori e professionalità,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura ed indirizzo affinché nella futura gestione della Fondazione venga garantita l'utile prosecuzione delle attività svolte sin qui dall'or-

dine Mauriziano e la corrispondente prosecuzione dei connessi rapporti di lavoro attualmente in essere.

9/5499/6. Nigra.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito delle numerose e prestigiose proprietà appartenenti al patrimonio dell'Ordine Mauriziano trasferite, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge in esame, alla istituenda Fondazione, rientrano molti terreni agricoli di pregio;

attualmente, i suddetti terreni sono regolarmente assegnati a conduttori agricoli che potrebbero essere interessati all'acquisizione in caso di alienazione da parte della Fondazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura ed indirizzo affinché venga assicurato agli attuali conduttori la possibilità di accedere alla proprietà di detti terreni.

9/5499/7. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Rava.

La Camera,

premesso che:

nonostante la XIV disposizione transitoria della Costituzione garantisca la conservazione dell'Ordine Mauriziano quale ente ospedaliero, il provvedimento in esame rischia di compromettere la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell'Ordine stesso e del territorio interessato;

l'articolo 2, comma 5, prevede l'istituzione di una nuova Fondazione con lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, tra cui — secondo quanto indicato dalla tabella A richiamata dal mede-

simo articolo — la Palazzina di caccia di Stupinigi;

impegna il Governo

a garantire adeguata valorizzazione, non solo al patrimonio di pertinenza sabauda, ma anche a tutti i beni d'interesse storico, culturale, ambientale e artistico presenti sul territorio della regione Piemonte, avuto particolare riguardo — tra di essi — alle cascine e ai terreni circostanti la palazzina di caccia di Stupinigi.

9/5499/8. Buglio.

La Camera,

premesso che:

nonostante la XIV disposizione transitoria della Costituzione garantisca la conservazione dell'Ordine Mauriziano quale ente ospedaliero, il provvedimento in esame rischia di compromettere la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell'Ordine stesso e del territorio interessato;

l'articolo 2, comma 5, prevede l'istituzione di una nuova Fondazione con lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, tra cui — secondo quanto indicato dalla tabella A richiamata dal medesimo articolo — il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno,

impegna il Governo

a salvaguardare tutti i beni paesaggistici e ambientali presenti sul territorio della regione Piemonte, non solo nel rispetto dei limiti territoriali di cui alla tabella A, ma anche nei più vasti limiti esterni, avuto particolare riguardo a tutti quelli insistenti sul complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso.

9/5499/9. Dameri.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279, RECANTE DISPOSIZIONI UR-  
GENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI  
AGRICOLTURA TRANSGENICA, CONVENZIONALE E BIOLOGICA (5463)**

**(A.C. 5463 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 3.

**(A.C. 5463 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.20, 3.21, 3.22, 4.7,  
4.16, 4.22, 4.23, 5.3, 5.5, 5.19, 5.20, 5.21,  
6.3, 6.8, 7.2, 7.3, 7.23, e sugli articoli  
aggiuntivi 4.01, 7.01 e 7.03, in quanto  
suscettibili di determinare nuovi o mag-  
giori oneri per la finanza pubblica privi di  
idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.50 del Governo, con la  
seguinte condizione volta a garantire il  
rispetto dell'articolo 81, quarto comma,  
della Costituzione:

*al comma 1-ter, le parole da: e le forme  
fino alla fine siano sostituite dalle seguenti:  
nei limiti delle disponibilità del fondo  
medesimo;*

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 3.

ULTERIORE PARERE DELLA V COM-  
MISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDA-  
TIVE PRESENTATE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

alla luce degli ulteriori chiarimenti  
forniti dal rappresentante del Governo in  
ordine agli emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 3;

esaminati gli ulteriori emendamenti  
contenuti nel fascicolo n. 4;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.20, 3.21, 3.22, 4.7,  
4.16, 4.22, 5.5, 5.20, 5.21, 6.3, 6.8 e sugli  
articoli aggiuntivi 4.01, 7.01 e 7.03, in

quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sull'emendamento 5.50 (*nuova formulazione*) del Governo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia approvato il subemendamento 0.5.50.11;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e subemendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

*Conseguentemente, s'intende revocato il parere espresso nella seduta del 18 gennaio 2005 sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.*

#### (A.C. 5463 – Sezione 3)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

(*Finalità*).

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commis-

sione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

*a)* colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

*b)* colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

*c)* colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere *a)* e *b)*.

##### ARTICOLO 2.

(*Salvaguardia del principio di coesistenza*).

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

## ARTICOLO 3.

*(Applicazione delle misure di coesistenza).*

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

## ARTICOLO 4.

*(Piani di coesistenza).*

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.

## ARTICOLO 5.

*(Responsabilità).*

1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.

2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

## ARTICOLO 6.

*(Sanzioni).*

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

## ARTICOLO 7.

*(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il « Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ».

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.

3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato

provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.

4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

## ARTICOLO 8.

*(Norme transitorie).*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

## ARTICOLO 9.

*(Norma finanziaria).*

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ARTICOLO 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5463 – Sezione 4)****MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE***All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo la parola: « sperimentazione » sono inserite le seguenti: « autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, » e dopo la parola: « economica, » sono inserite le seguenti: « il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale ».*

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette »;*

*al comma 3, dopo la parola: « assicurare » sono inserite le seguenti: « agli agricoltori, agli operatori della filiera ed » e le parole: « transgenici e non transgenici » sono sostituite dalle seguenti: « convenzionali, biologici e transgenici ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « transgeniche e non transgeniche, » sono sostituite dalle seguenti: « transgeniche, biologiche e convenzionali, » e dopo le parole: « di Trento*

*e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare » sono sostituite dalle seguenti: « per realizzare »;*

*al comma 3, le parole: « imprenditori agricoli » sono sostituite dalle seguenti: « conduttori agricoli » e la parola: « dirette » è sostituita dalle seguenti: « previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 »;*

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

*« 3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1, possono istituire un apposito fondo, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4 ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:*

*« Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento »;*

*al comma 2, le parole: « L'imprenditore » sono sostituite dalle seguenti: « Il conduttore ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, dopo la parola: « Comitato » è inserita la seguente: « consultivo »;*

*al comma 2, dopo le parole: « nella materia » sono inserite le seguenti: « e di*

documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto,» e sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) »;

al comma 3, la parola: « predispone » è sostituita dalla seguente: « propone » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 »;

al comma 4, le parole: « ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni » sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « destinate all'immissione sul mercato » sono sostituite dalle seguenti: « , ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9 — (Norma finanziaria). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'arti-

colo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**(A.C. 5463 — Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

(Finalità).

Al comma 1, sopprimere le parole: , in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003,

**1. 6. Marcora, Zanella.**

Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003 con le seguenti: fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e dalla normativa vigente relativa al settore sementiero.

**\*1. 1. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio,  
Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.**

Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003 con le seguenti: fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e dalla normativa vigente relativa al settore sementiero.

**\*1. 7. Marcora, Franci.**

*Al comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e.*

- 1. 4.** Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Marcora, Zanella.

**(Approvato)**

ART. 2.

*(Salvaguardia del principio di coesistenza).*

*Al comma 1, dopo le parole: Le colture di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , comma 2, lettera a).*

- 2. 2.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Marcora.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e senza che nessuna fino alla fine del comma.*

- 2. 20.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: e, per quanto riguarda fino alla fine del comma.*

- \*2. 8.** Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: e, per quanto riguarda fino alla fine del comma.*

- \*2. 22.** La Malfa.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: e, per quanto riguarda fino alla fine del comma.*

- \*2. 24.** Sedioli.

*Al comma 2, sostituire le parole: presenza occasionale con le seguenti: commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.*

- 2. 1.** Vascon.

**(Approvato)**

*Al comma 2 sostituire le parole: presenza occasionale con la seguente: biocontaminazione.*

- 2. 3.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine vanno escluse le colture geneticamente modificate di specie di cui l'Italia rappresenti il centro di origine o di diversificazione.*

- 2. 17.** Marcora.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque esclusa la coltivazione in pieno campo di piante geneticamente modificate al fine di produrre sostanze farmacologicamente attive.*

- \*2. 15.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque esclusa la coltivazione in pieno campo di piante geneticamente modificate al fine di produrre sostanze farmacologicamente attive.*

- \*2. 21.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 3, sostituire le parole da: transgenici fino alla fine del comma con le seguenti: geneticamente modificati.*

- 2. 23.** La Malfa.

## ART. 3.

*(Applicazione delle misure di coesistenza).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali con le seguenti: per le colture preesistenti l'introduzione delle coltivazioni transgeniche.*

**3. 1.** Vascon.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare.*

**3. 50.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.*

**\*3. 24.** La Malfa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.*

**\*3. 26.** Manzini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con riferimento alle aree di confine tra regioni.*

**3. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale*

per lo sviluppo della ricerca in agricoltura, anche nel settore delle biotecnologie.

**3. 20.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di proteine vegetali esenti da organismi geneticamente modificati.*

**3. 21.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di sementi esenti da organismi geneticamente modificati.*

**3. 22.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

*2-bis.* Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali;

g) delle condizioni climatiche, topografia, modelli produttivi, sistemi di rotazione, strutture aziendali che possono influenzare il grado di contaminazione tra colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate.

**3. 14.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee, anche a copertura dell'intero proprio territorio.

*2-bis.* Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

**3. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

*2-bis.* Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

**3. 13.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

*Al comma 2, sopprimere le parole*, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

**\*3. 11.** Marcora.

*Al comma 2, sopprimere le parole*, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

**\*3. 23.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Nella redazione dei piani di coesistenza, i ministeri, le regioni e le province autonome fanno riferimento ai principi della buona pratica agricola, intendendo per questa l'insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell'esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera.

2-ter. Nella redazione dei piani di coesistenza, il complesso delle norme tecniche è finalizzato a garantire che, nei prodotti risultanti dalle diverse colture, la presenza accidentale di OGM non superi la soglia di cui al regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

**3. 25.** La Malfa.

#### ART. 4.

*(Piani di coesistenza).*

*Al comma 1, sopprimere le parole:* da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

**\*4. 1.** Vascon.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

**\*4. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

**\*4. 15.** Marcora.

*Al comma 1, dopo le parole:* da adottarsi entro *aggiungere le seguenti:* e non oltre.

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole:* all'articolo 4 *aggiungere le seguenti:* e, comunque, non oltre il termine ivi previsto, fermo restando in ogni caso l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nel rispetto della normativa vigente.

**4. 20.** Stradella, Armani.

*Al comma 1, dopo le parole:* da adottarsi entro il *aggiungere le seguenti:* termine perentorio del.

**4. 21.** Ricciuti, Masini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per realizzare la *con le seguenti:*, con particolare riferimento alla buona pratica agricola, le condizioni e le modalità per assicurare.

**4. 27.** La Malfa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* realizzare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

**4. 6.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e tiene conto della difesa dell'agrobiodiversità.

**4. 26.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il piano di coesistenza contiene specifiche indicazioni per l'organizzazione dei piani di sorveglianza, nonché specifiche indicazioni per l'organizzazione di programmi di formazione rivolti agli operatori della filiera agroalimentare.

**4. 22.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

**\*4. 7.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

**\*4. 16.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adottino il piano di coesistenza entro il termine di cui al comma 1, le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati sono comunque consentite, nel rispetto delle regole e dei criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

**4. 23.** Ricciuti, Masini.

*Al comma 3, sostituire le parole:* assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

**\*4. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 3, sostituire le parole:* assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

**\*4. 14.** Marcora.

*Al comma 3, sostituire le parole:* e non transgeniche *con le seguenti:* , convenzionali e biologiche.

**4. 50.** La Commissione.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali che già prevedono disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

**4. 2.** Vascon.

*Al comma 3-bis, dopo le parole:* un apposito fondo, *aggiungere le seguenti:* finalizzato a consentire il ripristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso,

**4. 51.** Governo.

*Al comma 3-bis, sostituire le parole:* dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 ed è alimentato anche da contributi obbligatori a carico dei soggetti che mettono in coltivazione organismi geneticamente modificati.

**4. 24.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

*Al comma 3-bis, sostituire le parole:* dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

**4. 25.** Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Marcora.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Aree a vocazione sementiera). — 1. I piani di coesistenza adottati dalle regioni e dalle province autonome devono contenere misure speciali per la salvaguardia di aree a forte vocazione sementiera.

**4. 01.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

ART. 5.

(Responsabilità).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 50.  
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

*All'emendamento 5. 50. del Governo, sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:*

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

**0. 5. 50. 1.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, la parola: primaria.*

**0. 5. 50. 10.** La Commissione.

*All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e le forme fino a: per l'utilizzo con le seguenti: nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,*

**0. 5. 50. 11.** La Commissione.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.

1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva.

1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e le forme di incentivazione per l'utilizzo di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo.

**5. 50.** (Nuova formulazione) Governo.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Il conduttore agricolo che riceve danno per effetto di coltivazioni geneticamente modificate ha diritto ad essere risarcito dal responsabile del danno stesso.

1-bis. Chiunque cagiona danni ad altri a causa dell'inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento.

1-ter. I soggetti di cui al comma 2, qualora ritengano che il danno non sia

loro imputabile, sono tenuti a fornire la prova della propria estraneità al danno contestato.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-bis.*

**5. 30.** Rava, Marcora, Borelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

**\*5. 34.** La Malfa.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

**\*5. 37.** Sedioli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

**\*\*5. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

**\*\*5. 17.** Marcora.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4.*

**5. 35.** La Malfa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: cagiona danni aggiungere le seguenti: diretti ed indiretti.*

**5. 31.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**5. 7.** Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.*

**5. 36.** La Malfa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: conduttori agricoli.*

**5. 33.** La Malfa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i danni di cui al comma 1 si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

**5. 32.** Vascon.

*Al comma 2, dopo le parole: nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica aggiungere le seguenti: e da essa sottoposte ad analisi quali-quantitativa in laboratori pubblici,.*

**5. 2.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

2-ter. È istituito un « fondo di compensazione » per ripagare ai coltivatori contaminati la differenza di prezzo tra prodotti geneticamente modificati e prodotti liberi da organismi geneticamente modificati, nella misura di un fisso pari a 13,4 euro per ettaro a carico dei coltivatori di organismi geneticamente modificati.

**5. 20.** Marcora, Zanella.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche

agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

**\*5. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

**\*5. 19.** Marcora.

*Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,*

**\*\*5. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,*

**\*\*5. 18.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei*

terreni confinanti. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.

**5. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprietari, gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicini. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.

**5. 21.** Marcora, Zanella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei terreni confinanti.

**5. 16.** Marcora, Zanella.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprietari, gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicini.

**5. 22.** Marcora, Zanella.

ART. 6.

(Sanzioni).

*Al comma 1, sostituire le parole da:* con la sanzione amministrativa pecuniaria *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con

l'arresto da un anno a diciotto mesi o con l'ammenda da euro 4.000 a 40.000 euro.

**6. 9.** Marcora, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole:* da euro 2.500 a euro 25.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 50.000.

**\*6. 2.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 1, sostituire le parole:* da euro 2.500 a euro 25.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 50.000.

**\*6. 7.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 10.** La Malfa.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, è punito con l'arresto da uno a due anni, o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.

**6. 1.** Vascon.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero ade-

guato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.

2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.

**\*6. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero adeguato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.

2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie fun-

zioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.

**\*6. 8.** Marcora.

#### ART. 7.

*(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).*

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.*

**\*7. 34.** La Malfa.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.*

**\*7. 37.** Manzini.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e recensioni sulle biotecnologie agroalimentari.*

**7. 10.** Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti:* accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.

**\*7. 35.** La Malfa.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti:* accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.

**\*7. 38.** Sedioli.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* due nominati con le seguenti: tre nominati.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

**7. 2.** Vascon.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

**\*7. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

**\*7. 23.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti:*, di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono

di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.

**\*\*7. 30.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti:*, di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.

**\*\*7. 28.** Marcora.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* due designati con le seguenti: uno designato.

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:* e due dal Consiglio con le seguenti: e uno dal Consiglio.

**7. 31.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché tre membri designati dalle organizzazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative.

**7. 33.** La Malfa.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole.

**7. 27.** Marcora, Zanella.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.*

**\*7. 4.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.*

**\* 7. 22.** Marcora.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , differenziandole tra produzioni destinate all'alimentazione umana ed animale e quelle destinate ad uso non alimentare.*

**7. 19.** Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rosiello, Franci.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: all'Autorità nazionale competente con le seguenti: al Ministero delle politiche agricole e forestali.*

**7. 36.** La Malfa.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni già previste dall'attuale normativa sementiera.*

**7. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis. (Ricerca scientifica).** — 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in

materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture ». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:

a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;

b) un contributo obbligatorio di euro 20 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.

**7. 01.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis. (Ricerca scientifica).** — 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture ». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:

a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il

Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;

*b)* un contributo obbligatorio di euro 10 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.

**7. 03.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

#### ART. 8.

*(Norme transitorie).*

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei singoli *con le seguenti:* di tutti i.

**\*8. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dei singoli *con le seguenti:* di tutti i.

**\*8. 6.** Marcora.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis. (Abrogazioni).** — 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, all'articolo 1, i commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

2. Alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 11, comma 8, il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono abrogati;

*b)* all'articolo 19, i commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo sono abrogati.

**8. 01.** La Malfa.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis. (Abrogazioni).** — 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono abrogati il secondo periodo del comma 2 e i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 11, comma 8, il secondo periodo è abrogato;

*b)* all'articolo 19, i commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo sono abrogati.

**8. 02.** Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.